Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2026
(OR. en)

12782/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0345 (NLE)

COPEN 313
JUSTCIV 134
FREMP 344
JAI 1093

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 594 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 594 final.

All.: COM(2026) 594 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.11.2026
COM(2026) 594 final

2026/0345 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato (in appresso "convenzione") per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Parallelamente la Commissione presenta anche una proposta relativa alla firma della convenzione per quanto riguarda le questioni non attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (cfr. proposta COM(2026) 597). Intende inoltre presentare a tempo debito proposte relative alla conclusione della convenzione per quanto riguarda sia le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale sia le questioni non attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché una proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato dei ministri in merito alla decisione sulle modalità di contributo al finanziamento delle attività del gruppo di esperti sulla protezione della professione di avvocato (GRAVO) e del comitato delle parti della convenzione (comitato delle parti).

Gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale nelle società democratiche. Sono essenziali per difendere lo Stato di diritto, garantire l'accesso alla giustizia e assicurare la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tuttavia gli avvocati sono sempre più spesso oggetto di attacchi per il semplice fatto di esercitare la loro professione, attacchi sotto forma di molestie, minacce o aggressioni fisiche oppure di ingerenza nell'esercizio delle loro responsabilità professionali, anche all'interno dell'Unione europea.

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione della professione di avvocato intende far fronte a tale situazione. Mira a proteggere gli avvocati e le loro associazioni professionali, le quali svolgono un ruolo cruciale nella difesa dei diritti e degli interessi degli avvocati sia come singoli che come categoria. La convenzione riguarda il diritto di esercitare la professione, i diritti professionali, la libertà di espressione, la disciplina professionale e le misure di protezione specifiche per gli avvocati e le loro associazioni professionali. Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante dedicato alla protezione della professione forense, aperto anche a Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa. Il rispetto della convenzione sarà monitorato dal GRAVO e dal comitato delle parti.

Per l'Unione, proteggere gli avvocati dagli attacchi è di capitale importanza per tutelare i valori comuni dell'UE sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE): rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli obiettivi della convenzione possono pertanto essere considerati allineati a quelli dell'Unione.

Alcuni aspetti delle disposizioni sui diritti professionali degli avvocati e sulla protezione degli avvocati nell'esercizio della loro professione figuranti nella convenzione sono già contemplati da strumenti del diritto dell'Unione, fra cui l'*acquis* dell'UE in materia di diritti procedurali, ossia la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti

penali[1], la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali[2], la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale[3], la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali[4], la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali[5] e la direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo[6], e strumenti dell'*acquis* dell'UE in materia di mercato interno, ossia la direttiva (UE) 2024/1069 (direttiva anti-SLAPP)[7], la direttiva 77/249/CEE relativa alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati[8], la direttiva 98/5/CE relativa all'esercizio della professione di avvocato in un altro Stato membro[9] e la direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi)[10].

La convenzione è stata adottata dal Comitato dei ministri il 12 marzo 2025 e aperta alla firma a Lussemburgo il 13 maggio 2025.

Scopo della presente proposta è avviare la procedura di firma della convenzione a nome dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante dedicato interamente alla protezione della professione forense. Promuoverà tra i membri del Consiglio d'Europa e gli altri partner internazionali che possono diventare parti della convenzione norme fondamentali in tutti i settori del diritto, compresi i settori della cooperazione giudiziaria in

1 Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

2 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

3 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

4 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

5 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

6 Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

7 Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") PE/88/2023/REV/1 (GU L, 2024/1069, 16.4.2024).

8 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

9 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

10 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

materia penale (in particolare il settore dei diritti e delle garanzie procedurali nei procedimenti penali), della cooperazione giudiziaria in materia civile, della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione di servizi.

Gli articoli 6 (diritti professionali degli avvocati), 7 (libertà di espressione) e 9 (misure di protezione) della convenzione si sovrappongono sostanzialmente all'*acquis* dell'UE in materia di diritti procedurali[11] e alla direttiva (UE) 2024/1069 (direttiva anti-SLAPP).

L'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, si sovrappongono all'*acquis* dell'Unione nel settore del diritto processuale penale, segnatamente la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione, la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi al momento dell'arresto, la direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo, la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati e la direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella misura in cui tali disposizioni della convenzione stabiliscono:

(a) i diritti professionali degli avvocati in relazione alla rappresentanza dei loro clienti, che garantiscono che gli indagati e gli imputati possano esercitare effettivamente, tramite i propri avvocati, i diritti di cui godono a norma di queste sei direttive sui diritti procedurali, e che possono pertanto incidere sulle norme interne dell'Unione in materia di garanzie procedurali;

(b) i diritti professionali degli avvocati e il segreto professionale dell'avvocato, che sono riconosciuti anche dalle sei direttive sui diritti procedurali come diritti esercitabili o segreto invocabile direttamente sia dall'indagato o imputato che dal suo o dai suoi avvocati;

(c) i diritti personali degli avvocati quando sono essi stessi indagati o imputati ai sensi delle sei direttive sui diritti procedurali.

L'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, e con l'articolo 7 della stessa, si sovrappone alle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica" o SLAPP), nella misura in cui l'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, e con l'articolo 7 della stessa, impone alle parti di provvedere affinché gli avvocati siano protetti dalle SLAPP nei procedimenti in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere.

La convenzione non sembra escludere che gli avvocati inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato godano dei diritti di base in materia di diritto di esercitare la professione e dei diritti professionali allo stesso modo degli avvocati liberi professionisti. Pertanto, al fine di garantire la compatibilità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[11], è necessaria una dichiarazione dell'Unione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della convenzione, secondo cui, ai fini dell'articolo 3, lettera a), della convenzione, il termine "avvocato" non include le persone legate ai loro clienti da un rapporto di lavoro.

[11] Cfr., in particolare, la sentenza della Corte del 18 maggio 1982, *AM & S Europe Limited/Commissione delle Comunità europee*, causa 155/79, EU:C:1982:157, punti 21 e seguenti.

È proposta una dichiarazione specifica sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della convenzione, secondo cui l'Unione ritiene che la firma e la conclusione della convenzione da parte sua non pregiudichino la portata e le condizioni del segreto professionale dell'avvocato nei procedimenti volti a far rispettare il diritto dell'Unione, come stabilito dal diritto dell'Unione, in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[12].

L'Unione dovrebbe, conformemente all'articolo 21 della convenzione, riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i), della convenzione agli agenti che rappresentano le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, sono abilitati da un organo giurisdizionale internazionale o da un organo istituito da un'organizzazione internazionale a fornire consulenza o agire nel quadro di un procedimento dinanzi a tale organo, al fine di garantire la coerenza della convenzione con la natura della rappresentanza svolta dagli agenti dell'istituzione dell'Unione. Non possono essere formulate riserve in merito all'applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione agli agenti che rappresentano le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, sono abilitati da un organo giurisdizionale internazionale o da un organo istituito da un'organizzazione internazionale a fornire consulenza o agire nel quadro di un procedimento dinanzi a tale organo. L'applicazione di dette disposizioni è tuttavia coerente con lo statuto dei funzionari della Commissione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Tra le altre normative dell'Unione interessate dalla convenzione figurano, in particolare, l'*acquis* dell'UE in materia di mercato interno, nello specifico la direttiva 77/249/CEE relativa alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, la direttiva 98/5/CE relativa all'esercizio della professione di avvocato in un altro Stato membro e la direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi), per le quali è presentata separatamente una proposta di decisione relativa alla firma della convenzione (cfr. proposta COM(2026) 597).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica sostanziale**

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'accordo internazionale che deve essere firmato. Se un accordo internazionale persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un accordo internazionale che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

[12] Cfr. in particolare le sentenze della Corte del 14 settembre 2010, *Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione*, C-550/07 P, EU:C:2010:512, dell'8 dicembre 2022, *Orde van Vlaamse Balies e altri*, C-694/20, EU:C:2022:963 e del 26 settembre 2024, *Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg*, C-432/23, EU:C:2024:791.

Poiché gli obiettivi e le componenti principali della convenzione sono la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e le norme sulla prestazione di servizi da parte degli avvocati della libera professione e di quelli inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato, le basi giuridiche sostanziali sono l'articolo 81, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE.

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione, scopo di quest'ultima è "*rafforzare la protezione della professione di avvocato e il diritto di esercitare tale professione in modo indipendente e senza discriminazioni, ostruzioni o ingerenze indebite e senza essere oggetto di aggressioni fisiche, minacce, molestie o intimidazioni*". La convenzione segue quindi un approccio multiforme alla tutela della professione forense, prevedendo garanzie essenziali di indipendenza, l'istituzione di diritti professionali per gli avvocati e garanzie contro la discriminazione e le ostruzioni o ingerenze indebite. Di conseguenza obbliga le parti ad adottare una serie di misure che incidono su diversi settori del diritto. Gli obblighi sostanziali che si sovrappongono al diritto dell'Unione sono enunciati agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione.

L'articolo 5 della convenzione riguarda le norme per l'ammissione alla professione forense, il mantenimento dell'abilitazione o la riammissione all'esercizio della professione. L'articolo 6 della convenzione prevede diritti riguardanti il ruolo principale dell'avvocato, quali la prestazione di consulenza, assistenza e rappresentanza legali, la presentazione di istanze o richieste a nome dei clienti e l'effettiva partecipazione a tutti i procedimenti in cui l'avvocato agisce a nome dei suoi clienti. L'articolo 8 della convenzione prevede che le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari siano impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale costituito per legge. Le basi giuridiche sostanziali pertinenti al riguardo sono l'articolo 53, paragrafo 1, TFUE (libertà di stabilimento dei lavoratori autonomi) e l'articolo 62 TFUE (libera prestazione dei servizi). È altresì di rilievo l'articolo 46 TFUE (libera circolazione dei lavoratori) in quanto gli avvocati inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato godono dei diritti di base in materia di diritto di esercitare la professione e dei diritti professionali allo stesso modo degli avvocati della libera professione.

L'articolo 6 della convenzione stabilisce i diritti professionali degli avvocati indipendentemente dal settore in cui sono prestati i servizi legali collegati alla rappresentanza dei clienti, compresa la tutela del segreto professionale dell'avvocato. L'articolo 9 della convenzione prevede garanzie procedurali per gli avvocati che sono essi stessi indagati o imputati. Tali disposizioni rientrano nella competenza dell'Unione di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE (diritti della persona nella procedura penale). Come indicato in precedenza in relazione alla coerenza della convenzione con la normativa dell'Unione vigente, la convenzione non incide sulle norme del diritto dell'Unione che disciplinano la portata e le condizioni del segreto professionale dell'avvocato applicabili nei procedimenti volti a far rispettare il diritto dell'Unione, come stabilito in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 6, paragrafo 5, della convenzione provvede a che gli avvocati non subiscano conseguenze negative per il fatto di essere identificati con i loro clienti o con la causa di questi. Detta disposizione dovrebbe essere letta in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, che obbliga le parti ad adottare misure per garantire che gli avvocati siano in grado di svolgere le attività professionali e di esercitare il diritto di cui godono ai sensi dell'articolo 7 della convenzione (libertà di espressione) senza diventare il bersaglio di aggressioni fisiche, minacce, molestie e intimidazioni o subire in altro modo ostruzioni o ingerenze indebite. A tale riguardo la base giuridica sostanziale è l'articolo 81,

paragrafo 2, lettera f), TFUE, che prevede l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della convenzione stabilisce le condizioni alle quali le disposizioni riguardanti il diritto di esercitare la professione (articolo 5), i diritti professionali degli avvocati (articolo 6), la libertà di espressione (articolo 7), la disciplina (articolo 8) e le misure di protezione (articolo 9) sono applicabili agli avvocati che prestano, con il proprio titolo di origine, consulenza, assistenza o rappresentanza legale in un'altra parte. Tali disposizioni rientrano nella competenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 46, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 TFUE per quanto riguarda i diritti di libera circolazione degli avvocati all'interno dell'Unione.

Le questioni di competenza dell'Unione di cui sopra riguardano diverse componenti della convenzione che sono strettamente interconnesse e collettivamente contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della convenzione. Non è possibile individuare una componente predominante: l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione contengono tutti impegni autentici che stabiliscono un ampio quadro di tutela dei professionisti forensi, comprese garanzie di indipendenza e garanzie contro la discriminazione e contro ostruzioni o ingerenze indebite. Tutte le garanzie, considerate nel loro insieme, sono parimenti importanti per conseguire gli obiettivi della convenzione enunciati all'articolo 1.

Nella misura in cui alcune disposizioni della convenzione, a norma del suo articolo 2, paragrafo 3, lettera b), sono applicabili agli agenti che rappresentano le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dinanzi agli organi giurisdizionali internazionali, compresa la Corte di giustizia dell'Unione europea, i pertinenti obblighi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 336 TFUE. Tuttavia tali obblighi possono essere considerati di natura accessoria rispetto alle altre componenti della convenzione e pertanto non dovrebbero riflettersi nella base giuridica sostanziale.

Pertanto la base giuridica sostanziale appropriata per l'adozione degli atti del Consiglio relativi alla firma e alla conclusione della convenzione a nome dell'Unione è costituita dall'articolo 81, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafo 2, dall'articolo 46, dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 TFUE.

Il ricorso a un'unica decisione fondata su una duplice base giuridica è escluso quando le procedure previste per ciascuna base giuridica sono incompatibili tra loro.

Al fine di tenere conto della posizione particolare dell'Irlanda e della Danimarca per quanto riguarda la parte terza, titolo V, TFUE in virtù dei protocolli n. 21 e n. 22 allegati al TUE e al TFUE, l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, TFUE non possono essere combinati con l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE. È pertanto necessario presentare due gruppi distinti di proposte relative alla firma e alla conclusione dell'accordo (una basata sull'articolo 81, paragrafo 2, e sull'articolo 82, paragrafo 2, TFUE e l'altra sull'articolo 46, sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 TFUE).

- **Base giuridica procedurale**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo.

La Commissione propone di autorizzare la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione della professione di avvocato, con riserva della sua conclusione in data successiva.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza la firma della convenzione è l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

La presente proposta riguarda le disposizioni della convenzione relative alle questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, che rientrano nella competenza dell'Unione di cui all'articolo 81, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Come illustrato nella sezione "Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato", l'Unione ha già adottato norme comuni in tali settori, che si sovrappongono alle disposizioni stabilite nella convenzione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

- **Proporzionalità**

I valori dell'Unione enunciati all'articolo 2 TUE, da cui derivano gli obiettivi di principio di rafforzare le nostre democrazie, difendere lo Stato di diritto e proteggere e promuovere i diritti e le libertà fondamentali, sono in linea con gli obiettivi della convenzione, come indicato nella sezione 1 ("Motivi della proposta"). La promozione, tra i membri del Consiglio d'Europa e gli altri partner internazionali che possono diventare parti della convenzione, di norme fondamentali al servizio di tali obiettivi nel contesto dei diritti a un equo processo e delle garanzie procedurali e nei settori della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi non può essere realizzata con la stessa efficienza o nella stessa misura avviando a tal fine negoziati con singoli paesi terzi a livello bilaterale. L'ambito di applicazione della convenzione può inoltre essere considerato limitato a quanto necessario per conseguire l'obiettivo principale della convenzione. È tenuto conto del diverso modo in cui la professione di avvocato può essere organizzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli altri eventuali firmatari della convenzione e stabilisce solo i diritti di base che sono essenziali per proteggere gli avvocati da attacchi e ingerenze indebite nell'esercizio della professione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, il quale prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza la firma della convenzione. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione europea non ha condotto una consultazione specifica dei portatori di interessi in merito alla presente proposta.

L'elaborazione della convenzione è il frutto di uno sforzo collaborativo del comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla protezione degli avvocati (CJ-AV), dei rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa e di una serie di partecipanti e osservatori di organizzazioni non governative (Avvocati senza frontiere, Consiglio degli ordini forensi europei, Federazione degli ordini forensi d'Europa, Associazione europea degli avvocati, Associazione europea degli avvocati penalisti, Associazione forense internazionale e relativo istituto per i diritti umani, Commissione internazionale di giuristi, Unione internazionale degli avvocati, Fondazione "Avvocati per gli avvocati", Osservatorio internazionale di avvocati in pericolo).

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Gli impatti rilevanti sono illustrati nella relazione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La convenzione rafforza in modo significativo il quadro giuridico internazionale di tutela dei diritti fondamentali degli avvocati e dei loro clienti, in particolare il diritto a un equo processo e i diritti procedurali di indagati e imputati che rientrano nei diritti della difesa, nel rispetto delle norme vigenti a livello dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") (cfr. in particolare gli articoli 47 e 48 della Carta). In particolare si richiama alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e ne assicura il rispetto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha sul bilancio per l'Unione un'incidenza corrispondente al contributo che le parti che non sono membri del Consiglio d'Europa sono tenute a versare per finanziare le attività del GRAVO e del comitato delle parti (cfr. articolo 18, paragrafo 3, della convenzione). Le modalità di versamento del contributo saranno stabilite dal Comitato dei ministri. La relazione esplicativa della convenzione indica che, al fine di coprire i costi che l'adesione dell'Unione europea comporterebbe per l'Organizzazione, in particolare in relazione al meccanismo di follow-up, si applicherebbe la risoluzione CM/Res(2022)6 del Comitato dei ministri relativa al regime finanziario della partecipazione dell'Unione europea e di Stati non membri ai meccanismi di follow-up delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

La Commissione non ritiene appropriata l'applicazione del metodo di calcolo del contributo dell'Unione stabilito nella risoluzione del 2022, in quanto tale metodo non tiene conto del fatto che l'Unione aderisce alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri. La Commissione propone pertanto una dichiarazione, allegata alle presenti proposte, sull'interpretazione da parte dell'Unione dell'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione. Nella dichiarazione si afferma che, nell'interpretazione dell'Unione, il suo contributo al

finanziamento delle attività del GRAVO e del comitato delle parti della convenzione sarà stabilito dal Comitato dei ministri a seguito di un accordo con l'Unione sul calcolo di tale contributo, tenuto conto del fatto che l'Unione aderisce alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri.

La Commissione presenterà una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE che stabilisce la posizione che gli Stati membri dovranno adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato dei ministri ai fini della decisione sul metodo di calcolo del contributo finanziario dell'Unione. La Commissione propone di utilizzare lo stesso metodo di calcolo concordato, in virtù di uno scambio di lettere, per la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul). Detto metodo prevede che l'Unione fornisca un contributo pari a quello di un "grande contributore".

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è stato proposto alcun piano attuativo specifico. Le parti dovranno attuare la convenzione dopo la ratifica. La convenzione prevede tuttavia un meccanismo di monitoraggio, sotto forma del gruppo di esperti sulla protezione della professione di avvocato (GRAVO) incaricato di monitorare l'attuazione della convenzione ad opera delle parti (cfr. articolo 10 della convenzione). Il GRAVO sarà composto da un minimo di otto a un massimo di 12 membri, eletti dal comitato delle parti tra i candidati nominati dalle parti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e scelti tra i cittadini delle parti.

La conformità sarà valutata periodicamente; il GRAVO definirà l'ambito di applicazione e i mezzi adeguati per svolgere la procedura di valutazione. Le informazioni sull'attuazione della convenzione dovranno essere fornite dalle parti. Ulteriori informazioni potranno pervenire da organizzazioni non governative e dalla società civile, da associazioni professionali, da istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani, da altri strumenti e organi del Consiglio d'Europa, nonché da altre organizzazioni regionali e internazionali attive nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione. Il GRAVO può anche effettuare visite nei paesi.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Gli aspetti della convenzione rientranti nell'ambito di applicazione della presente proposta comprendono gli articoli 6, 7, 8 e 9 della convenzione.

L'articolo 6 stabilisce i diritti professionali degli avvocati, che sono indissolubilmente legati ai diritti e alle garanzie procedurali dei loro clienti nel procedimento penale. Tra questi figurano il diritto di principio degli avvocati di offrire e fornire consulenza, assistenza e rappresentanza legali e diritti più specifici, come quelli di accedere ai clienti e alle informazioni pertinenti al procedimento giudiziario in questione e di essere presenti/partecipare ad atti procedurali, nonché di comunicare con le autorità competenti e presentare comunicazioni alle stesse. L'articolo prevede inoltre misure di tutela del segreto professionale dell'avvocato (cfr. paragrafo 3), definisce i limiti delle restrizioni legittime dei diritti degli avvocati (cfr. paragrafo 4) e stabilisce garanzie contro le conseguenze negative per gli avvocati legate

al legittimo esercizio della professione nel rappresentare un determinato cliente (cfr. paragrafo 5).

L'articolo 7 stabilisce le misure di tutela per la libertà di espressione degli avvocati, ossia il diritto di informare il pubblico sulle questioni relative alle cause dei loro clienti e il diritto degli avvocati, individualmente e collettivamente, e delle loro associazioni professionali di promuovere lo Stato di diritto e il suo rispetto, di partecipare al dibattito pubblico sul contenuto, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche vigenti o proposte e delle decisioni giudiziarie, sull'amministrazione della giustizia e l'accesso alla stessa e sulla promozione e tutela dei diritti umani, così come il diritto di formulare proposte di riforma al riguardo. Definisce inoltre le condizioni limitate alle quali il diritto di informare il pubblico può essere circoscritto.

L'articolo 9 riguarda, in particolare, le misure di protezione degli avvocati quando sono soggetti, in particolare, ad atti di indagine coercitivi quali perquisizioni e sequestri o alla privazione della libertà personale. Tali misure di protezione comprendono diritti e garanzie procedurali che rispecchiano i diritti degli indagati e degli imputati di cui all'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'articolo 48 della Carta, sviluppati più dettagliatamente nell'*acquis* dell'UE in materia di diritti procedurali. L'articolo 9 consente di limitare tali misure di protezione solo nella misura in cui le restrizioni sono previste dalla legge e sono necessarie in una società democratica per prevenire, indagare e perseguire i reati o per proteggere i diritti altrui.

- **Firma e testo dell'accordo**

Il testo della convenzione è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.

Il testo delle riserve e delle dichiarazioni è presentato unitamente alla presente proposta.

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione provvedere alla firma della convenzione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

2026/0345 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione della professione di avvocato ("convenzione") è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 12 marzo 2025 e aperta alla firma il 13 maggio 2025 a Lussemburgo.

(2) La convenzione mira a rafforzare la protezione della professione forense e il diritto di esercitare tale professione in modo indipendente e senza discriminazioni, ostruzioni o ingerenze indebite e senza essere oggetto di aggressioni fisiche, minacce, molestie o intimidazioni. Essa riguarda il diritto di esercitare la professione, i diritti professionali, la libertà di espressione, la disciplina professionale e le misure di protezione specifiche per gli avvocati e le loro associazioni professionali.

(3) La convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante dedicato alla protezione della professione forense ed è aperto alla firma anche da parte dell'Unione e di Stati che non fanno parte del Consiglio d'Europa.

(4) La convenzione è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione ed è allineata ai valori comuni dell'Unione enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). In particolare promuove lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e stabilisce collegate norme essenziali, tra l'altro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione giudiziaria in materia civile.

(5) Alcuni aspetti della convenzione relativi ai diritti professionali degli avvocati e alla protezione degli avvocati nell'esercizio della loro professione sono già contemplati da strumenti di diritto derivato dell'UE. Tra questi strumenti figurano, tra l'altro, le direttive 2012/13/UE[1], 2013/48/UE[2], (UE) 2016/800[3] e (UE) 2024/1069[4] del Parlamento europeo e del Consiglio.

[1] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj).

[2] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e

(6) A norma dell'articolo 17 della convenzione, questa è aperta alla firma dell'Unione. L'Unione dovrebbe aderire alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri, in quanto sia l'Unione e sia suoi Stati membri hanno competenze nei settori da essa contemplati.

(7) La firma della convenzione da parte dell'Unione non incide sulle norme del diritto dell'Unione che disciplinano la portata e le condizioni del segreto professionale dell'avvocato applicabili nei procedimenti volti a far rispettare il diritto dell'Unione, quali stabilite dal diritto dell'Unione, in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(8) L'Unione dovrebbe formulare varie dichiarazioni e una riserva al fine di garantire la piena compatibilità tra la convenzione e il diritto dell'Unione. In particolare l'Unione dovrebbe specificare l'ambito di applicazione della convenzione mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 19 e 20 della convenzione. La dichiarazione prevista da quest'ultimo articolo dovrebbe essere integrata da una dichiarazione sull'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della convenzione nei procedimenti volti a far rispettare il diritto dell'Unione. L'Unione dovrebbe inoltre avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 21 della convenzione di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 6 della convenzione in determinate situazioni.

(9) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e, fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11) È pertanto opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e formulare la riserva e le dichiarazioni.

(12) La firma della convenzione per quanto riguarda le questioni non attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale è oggetto di una decisione distinta adottata parallelamente dal Consiglio,

al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj).

[3] Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj).

[4] Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (GU L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, con riserva della sua conclusione per quanto riguarda tali questioni[5].

Articolo 2

La riserva e le dichiarazioni sono approvate[6].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[5] Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
[6] La riserva e le dichiarazioni sono pubblicate nella GU L, […], ELI […].

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

Indice

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 4
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 5
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 5
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 6
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 8
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 8
2. MISURE DI GESTIONE 9
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 9
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 9
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 9
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 9
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 9
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 11
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 11
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 13
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 13
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 13
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate) 16
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 1
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 1
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 1
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 1
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali . 3
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 4
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 4
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 4
4. DIMENSIONI DIGITALI 5
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 5
4.2. Dati 5
4.3. Soluzioni digitali 5
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 5
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 5

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale // **E** // Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni non attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Nota: queste due proposte sono indissolubilmente legate (sia dal punto di vista sostanziale che in termini di incidenza sul bilancio) e pertanto un'unica scheda finanziaria e digitale legislativa è presentata per entrambe le proposte e allegata, in copia, a entrambe.

1.2. Settore/settori interessati

Giustizia (Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale)

Mercato interno (Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali)

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato ("convenzione di Lussemburgo") mira a tutelare gli avvocati e le loro associazioni professionali. Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante dedicato alla protezione della professione di avvocato, aperto anche a Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa. Per l'Unione, proteggere gli avvocati dagli attacchi è di capitale importanza per tutelare i valori comuni dell'UE del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dall'articolo 2 TUE. Gli obiettivi della convenzione possono pertanto essere considerati allineati a quelli dell'Unione.

Alcune norme stabilite dalla convenzione sono già presenti in strumenti di diritto derivato dell'UE, il che rende la convenzione un accordo misto per il quale l'Unione e gli Stati membri condividono la competenza e che sia l'Unione che gli Stati membri dovrebbero pertanto firmare e concludere

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

1) Firmare e, mediante apposite proposte aggiuntive future, concludere la convenzione.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Definizione di norme minime comuni per la protezione degli avvocati e delle loro organizzazioni professionali in Europa;

riduzione delle ritorsioni e delle ingerenze indebite nell'esercizio libero e indipendente della professione forense e nell'attività delle organizzazioni professionali degli avvocati;

rafforzamento dello Stato di diritto negli Stati partecipanti grazie al rafforzamento dell'esercizio senza ostacoli da parte degli avvocati del loro ruolo fondamentale nei sistemi giudiziari delle società democratiche.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Il gruppo di esperti sulla protezione della professione di avvocato (in appresso "GRAVO") monitorerà l'attuazione della convenzione ad opera delle parti, anche mediante la definizione di indicatori.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☒ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[1];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Poiché dalla valutazione della convenzione da parte della Commissione è emerso che l'Unione ha competenza esterna esclusiva per talune questioni disciplinate dalla convenzione, l'Unione deve firmare e concludere la convenzione unitamente ai suoi Stati membri. A tal fine è necessario adottare decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6. Le decisioni relative alla firma e alla conclusione della convenzione dovrebbero essere adottate quanto prima, in quanto gli Stati membri non possono finalizzare la procedura di ratifica della convenzione prima che l'Unione abbia adottato la sua decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Ciò ritarda l'entrata in vigore della convenzione.

È inoltre necessario adottare una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in merito al metodo di calcolo del contributo finanziario dell'Unione alla convenzione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della stessa.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

[1] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Gli attacchi contro gli avvocati e le loro organizzazioni professionali sono in costante aumento e rappresentano una minaccia per le democrazie europee. L'Unione, il Consiglio d'Europa e i portatori di interessi non governativi, in particolare gli ordini degli avvocati, ne hanno preso atto da tempo. Tuttavia prima della convenzione non esisteva alcuno strumento giuridico mirato a livello dell'UE o europeo per affrontare la questione in modo olistico. La conclusione della convenzione per la protezione della professione di avvocato è pertanto un passo importante verso il rafforzamento delle misure di tutela degli avvocati e, di conseguenza, dello Stato di diritto e dell'integrità delle democrazie europee.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

Il rafforzamento delle misure volte a proteggere gli avvocati e le loro organizzazioni professionali dagli attacchi e dalle ingerenze indebite dovrebbe rafforzare lo Stato di diritto e, di conseguenza, l'integrità delle democrazie europee. Può inoltre contribuire a una migliore attuazione dell'attuale quadro giuridico dell'UE relativo alla regolamentazione della professione forense e dei diritti professionali degli avvocati, che, a causa dell'ampia gamma di settori politici coinvolti, è piuttosto frammentato e non comparabile alla convenzione in termini di portata e livello di dettaglio.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non applicabile.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta è compatibile con l'attuale quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e con il programma Giustizia istituito per tale periodo. È inoltre compatibile con la proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 e con il programma Giustizia proposto per lo stesso periodo.

L'attuale programma Giustizia sostiene la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la formazione giudiziaria e l'accesso effettivo alla giustizia. Il programma Giustizia proposto continuerà a perseguire tali obiettivi, ponendo nel contempo maggiore enfasi sulla digitalizzazione della giustizia.

L'iniziativa dovrebbe creare sinergie con il programma Giustizia attuale e con quello proposto, in particolare per quanto riguarda la promozione dello Stato di diritto, l'indipendenza e il funzionamento efficace dei sistemi giudiziari, la protezione degli avvocati nell'esercizio delle loro attività professionali e l'accesso effettivo alla giustizia.

Per l'Unione, proteggere gli avvocati dagli attacchi e dalle ingerenze indebite nell'esercizio della loro professione è di capitale importanza per tutelare i valori comuni dell'UE, sanciti dall'articolo 2 TUE, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli obiettivi della convenzione possono pertanto essere considerati allineati a quelli dell'Unione. Alcune norme stabilite dalla convenzione sono già presenti in strumenti di diritto derivato dell'UE nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione stabilisce che "Ogni parte che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attività del GRAVO e del comitato delle parti secondo le modalità stabilite dal Comitato dei ministri". Questa disposizione si applica all'Unione. La relazione esplicativa della convenzione indica in linea di principio che, al fine di coprire i costi che l'adesione dell'Unione europea comporterebbe per l'Organizzazione, in particolare in relazione al meccanismo di follow-up, si applicherebbe la risoluzione CM/Res(2022)6 del Comitato dei ministri relativa al regime finanziario della partecipazione dell'Unione europea e di Stati non membri ai meccanismi di follow-up delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

La Commissione si oppone all'applicazione del metodo di calcolo del contributo dell'Unione stabilito nella risoluzione del 2022, in quanto tale metodo non tiene conto del fatto che l'Unione aderisce alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri. Si propone pertanto una dichiarazione, allegata alle proposte relative alla firma e alla conclusione, sull'interpretazione da parte dell'Unione dell'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione. Nella dichiarazione si afferma che, nell'interpretazione dell'Unione, il suo contributo al finanziamento delle attività del GRAVO e del comitato delle parti della convenzione sarà stabilito dal Comitato dei ministri a seguito di un accordo con l'Unione sul calcolo di tale contributo, tenuto conto del fatto che l'Unione aderisce alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri.

La Commissione propone una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE che stabilisce la posizione che gli Stati membri dovranno adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato dei ministri nel decidere sul metodo di calcolo del contributo finanziario dell'Unione. Fatto salvo l'approccio dell'Unione al finanziamento di altri strumenti del Consiglio d'Europa, la Commissione propone di utilizzare lo stesso metodo di calcolo concordato, in virtù di uno scambio di lettere, per la convenzione di Istanbul.

L'approccio adottato ai fini della convenzione di Istanbul prevede che l'Unione fornisca un contributo pari a quello di un "grande contributore". Ai fini del calcolo di tale importo, l'Unione europea ha convenuto che i costi della convenzione siano definiti come segue:

a. il costo di bilancio della convenzione, ossia il costo direttamente connesso alla convenzione di Lussemburgo (senza spese generali di gestione) (A)

b. costi amministrativi aggiuntivi pari al 27 % del costo di bilancio. (B) = 27 % * A.

È stato inoltre precisato che il contributo finanziario dell'Unione europea non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo dei costi di bilancio di cui al punto (A).

Una volta adottata la decisione che stabilisce la posizione dell'Unione sul metodo di calcolo del contributo finanziario dell'Unione, si propone di comunicarla al Segretariato del Consiglio d'Europa e di ricevere la conferma del fatto che esso concorda con il metodo di calcolo proposto dall'Unione mediante uno scambio di lettere. A tale scambio di lettere dovrebbe far seguito una decisione del Comitato dei ministri che stabilisce la deroga all'applicazione della risoluzione del 2022 e la

votazione da parte degli Stati membri in linea con la posizione comune stabilita nella decisione del Consiglio adottata a tal fine.

Attualmente, in assenza di conferma formale del metodo di calcolo del contributo dell'Unione e senza cifre attendibili sui costi che saranno generati dalla convenzione (la convenzione non è ancora entrata in vigore e i costi dipendono, tra l'altro, dal numero di Stati partecipanti), non è possibile prevedere i costi esatti per il bilancio dell'Unione. Il Consiglio d'Europa ha tuttavia fornito informalmente le seguenti stime dei costi potenziali per il periodo 2028-2031:

Anno:	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Totale costo diretto stimato (in migliaia di EUR)	305,7	311,8	592,7	604,6
Costi indiretti 27 %	82,5	84,2	160,0	163,2
Base complessiva per il contributo dell'UE (in migliaia di EUR)	388,2	396,0	752,8	767,8
contributo dell'UE (in migliaia di EUR)	49,5	50,5	96,1	98,0

Nei calcoli di cui sopra sono state applicate le ipotesi seguenti:

- entrata in vigore della convenzione nel 2028 (8 ratifiche, di cui 6 Stati membri) e aumento delle ratifiche (ma meno di 25) nel corso del periodo;
- personale: 2 (1A, 1B) nel periodo 2028-2029, per poi salire a 4 (2A, 2B) nel periodo 2030-2031;
- tre riunioni all'anno (due del meccanismo di monitoraggio (GRAVO – otto membri) e una del comitato delle parti);
- inflazione applicata del 2 % annuo;
- il GRAVO deciderà in merito al proprio regolamento interno; si presume che le informazioni raccolte siano sufficienti e che le visite durante tale periodo siano molto limitate, se non nulle.

L'aliquota contributiva applicata è quella dei grandi contributori per il 2026 (12,7607 %). Tale aliquota sarà attualizzata ogni anno conformemente alla Res(94)31 sul metodo di calcolo dei livelli di contributi degli Stati membri ai bilanci del Consiglio d'Europa. Se nel corso del periodo l'aumento del numero di ratifiche è inferiore, i costi per il periodo 2030-2031 potrebbero essere ridotti (e aumentati se le ratifiche sono più elevate, sebbene ciò sia meno probabile).

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[2]

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

[2] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Una volta che la convenzione sarà entrata in vigore per l'Unione, questa sarà chiamata a versare un contributo finanziario. Il termine entro il quale l'Unione dovrà versare il primo contributo decorre dalla data della richiesta di contributo. Un terzo dell'importo dovrà essere trasferito entro due mesi da tale data e il resto entro sei mesi.

Tutti i contributi successivi saranno calcolati e pagabili annualmente.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il metodo di calcolo dell'importo del contributo finanziario dell'Unione che si propone venga seguito si basa, come spiegato in precedenza, sull'approccio adottato per il contributo dell'Unione ai costi finanziari generati dalla convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.

Questo metodo di calcolo (metodo Istanbul) è considerato più appropriato di quello stabilito nella risoluzione CM/Res(2022)6 del Comitato dei ministri relativa al regime finanziario della partecipazione dell'Unione europea e di Stati non membri ai meccanismi di follow-up delle convenzioni del Consiglio d'Europa, in quanto quest'ultimo non tiene conto del fatto che l'Unione conclude la convenzione unitamente ai suoi Stati membri, i quali, in qualità di membri del Consiglio d'Europa, già contribuiscono al bilancio generale del Consiglio d'Europa, dal quale sono principalmente coperti i costi della convenzione.

Il metodo Istanbul impone all'Unione di versare un importo pari a quello di un "grande contributore". L'aliquota indicata a tal fine per l'anno 2026 è pari al 12,7607 %. Come spiegato in precedenza, detta aliquota sarà attualizzata ogni anno conformemente alla Res(94)31 sul metodo di calcolo dei livelli di contributi degli Stati membri ai bilanci del Consiglio d'Europa.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non applicabile.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La presente decisione non incide sull'efficacia in termini di costi dei controlli esistenti della Commissione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Per quanto concerne la Commissione, gli stanziamenti necessari per questa decisione saranno coperti dalle vigenti misure di prevenzione delle frodi, di controllo e di audit applicabili alla Commissione. Il Consiglio d'Europa applicherà le proprie norme e procedure per prevenire le frodi e le irregolarità.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e dovranno successivamente essere determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[1]	di paesi EFTA[2]	di paesi candidati e potenziali candidati[3]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2	Linea di sostegno del programma Giustizia	Non diss.	N.	N.	N.	N.
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

[1] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
[2] EFTA: Associazione europea di libero scambio.
[3] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	2

DG JUST			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**[1]	Anno **2033**[2]	Anno **2034**[3]	**TOTALE QFP 2028-2034**
Stanziamenti operativi										
Linea di sostegno del programma Giustizia	Impegni	(1a)	0,050	0,051	0,096	0,098	0,098	0,098	0,098	**0,589**
	Pagamenti	(2a)	0,050	0,051	0,096	0,098	0,098	0,098	0,098	**0,589**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								**0**
	Pagamenti	(2b)								**0**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[4]										
Linea di bilancio		(3)								**0**

[1] Ci è pervenuta dal Consiglio d'Europa solo una previsione del probabile importo del contributo dell'Unione (basata sull'approccio di calcolo relativo alla convenzione di Istanbul) per gli anni 2028-2031. Si può tuttavia prevedere che il contributo si stabilizzi in generale dopo il 2031, in quanto si prevede che il numero di parti e i relativi costi di monitoraggio dell'attuazione della convenzione non aumenteranno in modo significativo dopo il 2031.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	**0,050**	**0,051**	**0,096**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,589**
per la DG JUST	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,050**	**0,051**	**0,096**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,589**

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE QFP 2028-2034**
			2028	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,050	0,051	0,096	0,098	0,098	0,098	0,098	**0,589**
	Pagamenti	(5)	0,050	0,051	0,096	0,098	0,098	0,098	0,098	**0,589**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,050**	**0,051**	**0,096**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,589**
	Pagamenti	=5+6	**0,050**	**0,051**	**0,096**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,098**	**0,589**

L'incidenza prevista sulle spese per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale e il meccanismo di orientamento.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale non riguarda unicamente questa proposta, ma riguarda anche la "Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni **non** attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale". Ciò si spiega con il fatto che l'attuazione di queste due proposte è indissolubilmente legata (con azioni e risorse condivise). La separazione in due proposte è giustificata da basi giuridiche diverse (cfr. la relazione), che seguono procedure legislative diverse e pertanto non possono essere riunite in un'unica proposta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		4	"Spese amministrative"[5]							
DG: JUST			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
• Risorse umane			0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	**1,358**
• Altre spese amministrative			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	**0,021**
TOTALE DG JUST	Stanziamenti		**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**1,379**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**0,197**	**1,379**

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	**0,247**	**0,248**	**0,293**	**0,295**	**0,295**	**0,295**	**0,295**	**1,968**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,247**	**0,248**	**0,293**	**0,295**	**0,295**	**0,295**	**0,295**	**1,968**

[5] The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2028**		Anno **2029**		Anno **2030**		Anno **2031**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
	Tipo[6]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[7]																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

6 I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

7 Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	**1,358**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 4	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**1,358**
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**0,194**	**1,358**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e dovranno successivamente essere determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[1]

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							

[1] Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		1	1	1	1	1	1	1
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(Ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo	• in sede	0	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]	• nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		1	1	1	1	1	1	1

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Commissione:

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 4	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico	1 ETP (posto AD) - dalla riserva di riassegnazione della Commissione.	N/D	N/D	N/D
Personale esterno (AC, END, INT)	N/D	N/D	N/D	N/D

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	**Commissione** L'attuazione della proposta richiede **1 ETP** presso la **DG JUST (giurista)** incaricato, tra l'altro, di: 1) coordinare la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti della convenzione in merito a qualsiasi decisione adottata dal comitato delle parti e in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in merito alle decisioni relative alla convenzione; 2) partecipare, a nome dell'Unione, alle riunioni del comitato delle parti; 3) partecipare all'esercizio di monitoraggio per l'attuazione della convenzione. Dall'esperienza acquisita con altri strumenti del Consiglio d'Europa ratificati dall'Unione (come la convenzione di Istanbul) si deduce che il carico di lavoro generato può ammontare a 1 ETP. Attualmente la DG JUST non è in grado di coprire il necessario 1 ETP giurista attingendo alle risorse esistenti. La necessità non può essere pienamente soddisfatta mediante riassegnazione interna in seno alla DG JUST, dato l'attuale carico di lavoro legato all'attuazione dei fascicoli statutari e prioritari. Un'ulteriore riassegnazione comprometterebbe la realizzazione tempestiva di iniziative politicamente sensibili e prioritarie (legate, ad esempio, alla guerra in Ucraina, alla difesa della democrazia e della competitività) che si propone di includere nel prossimo programma di lavoro della Commissione. Comprometterebbe inoltre le attuali priorità, come l'aumento delle attività per far rispettare l'acquis JUST.
Personale esterno	N/D

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e dovranno successivamente essere determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Esclusa la RUBRICA 4								

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

 – ☐ sulle risorse proprie.

 – ☐ su altre entrate.

 – ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[2]						
		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Articolo ……..								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Non applicabile.

4.2. Dati

Non applicabile.

4.3. Soluzioni digitali

Non applicabile.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Non applicabile.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non applicabile.

[2] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 10 % per spese di riscossione, come proposto nel documento COM(2025) 574.